

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2883

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI, ICHINO, BELARDI
MERLO, CASTELLI MIGALI, DI CORATO, FRANCESE, FURIA,
MIGLIORINI, POCHETTI, ROSOLEN, TORRI, CALAMINICI**

Presentata il 15 ottobre 1981

Nuove norme in materia di indennità di anzianità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono oltre due anni che è in atto nel Paese un dibattito assai vivo e articolato sugli effetti e sulle conseguenze prodotte sulla indennità di anzianità dalla legge n. 91 del 1977 che stabilì il congelamento dell'indicizzazione sulle liquidazioni.

Gli effetti negativi prodotti dal forte tasso di inflazione che si è avuto in questi cinque anni anche sull'indennità di anzianità, hanno originato un profondo malcontento fra i lavoratori dipendenti.

Di questo profondo malcontento abbiamo avuto una testimonianza diretta nel corso di una consultazione popolare promossa dal PCI nella primavera del 1981 dalla quale è emersa con chiarezza la necessità di pervenire il più presto possibile ad una modifica sostanziale della legge.

Sia pure partendo da punti di vista diversi si può dire che ad analoga conclusio-

ne siano pervenuti la sentenza n. 142 del 18 luglio 1980 della Corte costituzionale, il convegno dei quadri della Federazione Unitaria svoltosi a Montecatini nel marzo 1981 e, nell'agosto 1981, la commissione di nomina governativa presieduta dal presidente onorario della Banca d'Italia nel suo rapporto su « La difesa del risparmio dall'inflazione ».

La presente iniziativa legislativa non coincide con le ipotesi di soluzione da dare al problema ventilate da varie parti (nessuna delle quali peraltro è stata finora articolata in vere e proprie proposte di legge): essa è il frutto di nostre riflessioni e di una nostra elaborazione autonoma.

Si tratta di un contributo che intendiamo offrire per la soluzione del problema della modifica della legge del 1977 da

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

molto tempo all'ordine del giorno del Paese, ma non ancora trasferito all'ordine del giorno del Parlamento.

Sia per la complessità degli argomenti affrontati, sia per la delicatezza politica e la portata economica che il problema riveste, riteniamo che il contenuto della nostra iniziativa legislativa possa costituire oggetto per l'estensione del dibattito e del confronto in Parlamento e nel Paese. Si tratta infatti di una proposta di legge aperta ai contributi che potranno pervenire da varie forze politiche e sociali, una proposta che potrà subire modifiche anche notevoli a seconda delle conclusioni cui giungerà il confronto fra sindacati e confindustria su questo argomento.

La presente proposta di legge, oltre a riparare alcuni danni provocati dalla legge del 1977, introduce alcuni elementi di maggiore giustizia e perequazione. Essa, infatti, tende ad incidere su due aspetti della giungla retributiva riguardanti l'indennità di anzianità e il calcolo delle pensioni, riconosce ai lavoratori il diritto di godere di anticipazioni di quote anche consistenti di indennità di anzianità, garantisce comunque l'effettiva concessione di questa indennità anche ai lavoratori più esposti al pericolo di insolvenza da parte delle imprese (settore privato).

Con questa iniziativa intendiamo infatti tutelare le conquiste connesse al collegamento della pensione al salario e quella forma di risparmio assai sentita nella coscienza popolare che è costituita dall'indennità di liquidazione.

Questi due elementi della struttura del salario hanno subito in modo considerevole gli effetti negativi del forte tasso di inflazione che sono stati resi più acuti dalle inadempienze verificatesi nei confronti di quella parte più qualificante della legge n. 91 che era costituita dai modi di reimpiego delle somme accantonate.

Rispetto infatti agli obiettivi che questa legge si proponeva di raggiungere si deve constatare, a quattro anni di distanza, che in larga misura essi non sono stati raggiunti.

Le risorse finanziarie derivanti dal congelamento dell'indennità di liquidazione non sono state reinvestite nello sviluppo dei servizi sociali; inoltre la mancata attuazione della riforma pensionistica ha impedito che parte delle somme accantonate affluisse in modo organico verso trattamenti pensionistici più equi.

Tutto ciò è derivato dalle resistenze opposte da talune forze politiche a che venissero attuate le riforme previste e dalla mancanza di una scelta chiara di politica economica che privilegiasse i consumi sociali rispetto a quelli privati.

A queste gravi carenze si è aggiunto l'atteggiamento delle imprese che hanno utilizzato la notevole diminuzione degli accantonamenti e la consistente riduzione del costo di questo finanziamento consentito dalla legge n. 91 per procedere ad incrementi di profitto di breve periodo e a ristrutturazioni delle aziende nelle quali la occupazione ha avuto un assai scarso rilievo.

Questi effetti sono stati resi possibili, da un lato, da una politica di sviluppo degli investimenti pubblici e dei consumi sociali che non è ancorata a programmi di settore per l'agricoltura, l'industria, la edilizia orientati alla soluzione dei gravi problemi dell'occupazione e del Mezzogiorno e, dall'altro, dalla mancanza di modi di tutela di quella fondamentale fonte di finanziamento delle aziende che è costituita dall'accantonamento delle somme da erogare a titolo di indennità di liquidazione, non solo di fronte alle insolvenze delle aziende, ma soprattutto nei riguardi delle garanzie sulla correttezza e sulla efficienza dell'impiego di questi ingenti capitali.

Non essere riusciti a legare in maniera non eludibile la nuova disciplina dell'indennità di liquidazione alla realizzazione di questi impegni ha costituito il punto più debole dell'accordo che originò il « decreto Stammati », poi tradotto nella legge n. 91.

Quanto siamo venuti esponendo non significa che taluni obiettivi posti a fondamento di quella legge debbano essere abbandonati, al contrario riteniamo che la

prospettiva di dare continuità e organicità ai trattamenti connessi alla vita lavorativa nelle sue diverse fasi che riguardano l'attività di servizio, l'indennità di fine lavoro e la pensione costituisca tuttora una giusta rivendicazione che risponde alla domanda di una maggiore giustizia sociale e di una più diffusa equità nel campo pensionistico.

La nostra iniziativa legislativa intende rispondere a questa richiesta che viene da larghissimi strati del Paese eliminando, nel contempo, quei fattori gravemente discriminanti a danno delle categorie a retribuzione più bassa, che sono stati prodotti dalla legge n. 91.

Va sottolineato che, a causa dell'andampienza sopra descritta e della forte dinamica del processo inflattivo, la legge n. 91 ha agito in senso diametralmente opposto all'evoluzione normativa degli ultimi 15 anni, vanificando almeno in parte gli sforzi tesi ad equiparare le condizioni normative di tutti i lavoratori dipendenti.

Poiché non siamo tra coloro che negano la necessità, in presenza di una crisi economica del nostro Paese senza precedenti, di pervenire a modalità di contenimento della spesa in direzione di un governo del tasso di inflazione, la nostra proposta di modifica della struttura dell'indennità di liquidazione tiene conto di questa esigenza evitando soluzioni traumatiche per il sistema economico. Siamo convinti infatti che una riqualificazione del sistema economico in direzione di una strategia di uscita dall'inflazione comporti scelte coerenti di non breve periodo che passano anche attraverso una diversa strutturazione del salario. Non condividiamo però l'analisi della situazione che viene fatta da coloro che individuano nell'aumento esogeno dei prezzi delle materie prime e nell'indicizzazione dei prezzi all'interno, in primo luogo la dinamica del costo del lavoro, le cause principali dell'inflazione. Riteniamo invece che le cause interne dell'inflazione siano da individuare negli squilibri strutturali che esistono nel nostro Paese e nell'inefficienza della pubblica amministrazione. La lotta all'infla-

zione è pertanto un problema di qualità di politica economica che deve avere lo obiettivo di migliorare l'efficienza delle strutture produttive attraverso la redistribuzione territoriale dell'occupazione, l'aumento della produttività, la riduzione dei consumi specifici di energia. Ma anche in una situazione di estrema gravità come l'attuale non è possibile sottrarsi al dovere di eliminare con ogni urgenza le offese arrecate ai lavoratori dalla legge numero 91 del 1977 così come non possono continuare a ricadere su una parte di essi gli effetti provocati da scelte nazionali errate.

L'insostenibilità della situazione in atto e l'urgenza di porvi rimedio è stata segnalata dalla stessa Corte costituzionale, la quale nella sentenza n. 142 del 18 luglio 1980, pur riconoscendo al legislatore la legittimità di intervento sulle varie componenti che determinano l'ammontare complessivo dell'indennità di anzianità, ha contemporaneamente ammonito che «... innovazioni del genere debbono tenere conto della quantità e della qualità del lavoro prestato dagli interessati agli effetti del combinato disposto degli articoli 3 e 36 della Costituzione...».

Sempre nella stessa sentenza la Corte costituzionale giudicando la normativa introdotta dalla legge n. 91 del 1977 a tre anni dalla sua applicazione, alla luce, appunto, degli effetti squilibranti prodotti, nel rilevare che per il futuro l'esclusione degli scatti di contingenza sulle indennità di anzianità «... in difetto di congrue compensazioni rischierebbe di determinare squilibri più gravi di quelli in atto...» formula l'auspicio che i reggitori della cosa pubblica pongano mano «...ad adeguati bilanciamenti al fine di evitare offesa non solo agli articoli 3 e 36 ma anche all'articolo 38 della Costituzione».

Sostanzialmente la Corte costituzionale conclude rilevando come la novità introdotta dalla legge n. 91 del 1977 in relazione alle diverse conseguenze che già essa ha prodotto «... deve suonare allarme per i *conditores legum* anche in relazione alle diverse conseguenze che potrebbero prodursi a carico dei lavoratori penalizzando

coloro che percepiscono retribuzioni meno elevate». Si tratta di osservazioni che devono quindi indurci a modificare quanto prima gli articoli 1 e 1-bis della legge n. 91 più volte citata.

Ad oltre un anno dalla sentenza di cui sopra, a fronte di una crescita ancor più accentuata del tasso di inflazione, a cui è seguito un rapido aumento degli scatti di scala mobile (44 nel biennio 1977-1978; 66 in quello 1979-1980), si è accentuato il divario nei trattamenti di indennità di anzianità, tra i diversi comparti del mondo del lavoro e fra i lavoratori della stessa categoria, penalizzando di più quanti percepiscono retribuzioni più basse.

Ciò si è verificato in conseguenza della sterilizzazione di una cifra uguale per tutti a prescindere dal livello di retribuzione di ciascun lavoratore ed indipendentemente dal fatto che la contingenza rappresenti in alcuni casi il 20 per cento e in altri il 60 per cento della retribuzione presa a base per computare l'indennità di anzianità. È venuto in tal modo a configurarsi un prelievo inversamente proporzionale alla retribuzione percepita accentuando le già gravi sperequazioni in atto.

Raffrontando la situazione odierna con quella antecedente al 1° febbraio 1977, tenendo conto delle retribuzioni medie dell'industria, l'indennità di anzianità, percepita da un lavoratore con 10 anni di anzianità aziendale al 31 luglio 1981, risulta decurtata del 40 per cento per un impiegato di VII livello, e dell'82 per cento per un operaio di III livello.

Nella presente proposta di legge l'istituto dell'indennità di anzianità è stato considerato come una importante difesa del risparmio forzoso ma non più vincolato, come in passato, alla scadenza fissa della fine del lavoro, né più ormai come premio di fedeltà all'azienda. In questo senso si è inteso dare un contributo alla valorizzazione e allo sviluppo di una politica più generale del risparmio cui ha fatto riferimento il documento presentato nel luglio 1981 dalla Commissione presieduta dal presidente onorario della Banca d'Italia. Riteniamo utile rimettere in moto una cultura del rispar-

mio, specie del piccolo risparmio, che è proprio della gente italiana e che va in direzione dell'abbandono del modello consumistico favorito dall'ascesa del tasso di inflazione. Al tempo stesso indichiamo una scelta opzionale tesa a favorire quei lavoratori che intendono procedere all'acquisto di una casa di abitazione. Stabilire condizioni privilegiate per l'impiego immediato del risparmio accumulato per tali acquisti è un modo per avviare a soluzione il problema della casa, così profondamente sentito dai lavoratori, e di rilanciare nel contempo l'edilizia civile e popolare.

Con l'articolo 1, mentre vengono abrogati gli articoli 1 e 1-bis della legge n. 91 del 1977, viene data una nuova formulazione agli articoli 2120 e 2121 del codice civile, fissando la misura — mezza mensilità per ciascun anno di anzianità — e i criteri di computo della indennità di anzianità; reintroducendo nella base di calcolo l'ultima retribuzione mensile « di fatto », compresa quindi anche la scala mobile.

La normativa varrà per tutti i rapporti di lavoro privati e pubblici, civili o militari e per tutte le qualifiche, operaie o impiegatizie (articolo 5).

Con tali norme si intende superare con gradualità tutte le disparità oggi esistenti dovute alle diverse misure e ai diversi criteri e basi di calcolo che si sono via via formate nel corso di decenni dando luogo ad una vera e propria giungla che ha investito anche questa parte della retribuzione.

Poiché non è possibile cancellare da un giorno all'altro situazioni tanto diverse la proposta di legge prevede (articolo 2) che le nuove norme di unificazione di trattamento (misure e criteri di calcolo) valgano soltanto per i nuovi assunti.

Per i rapporti di lavoro in atto all'entrata in vigore della legge con l'articolo 3 si vogliono salvaguardare le condizioni di miglior favore esistenti rispetto alla disciplina prevista per i nuovi rapporti di lavoro, riconoscendo un computo del 50 per cento del valore degli scatti della scala mobile maturata dopo il 1° febbraio 1977.

Comunque, per favorire una più rapida omogeneizzazione dei trattamenti è stato previsto anche per i lavoratori che hanno rapporti di lavoro già in atto il diritto di opzione per la nuova normativa (ultimo comma articolo 3).

Con l'articolo 4 si intende superare una anacronistica discriminazione che nega ai dipendenti degli enti locali, ospedalieri, ecc., cioè a tutti gli iscritti all'INADEL il diritto a percepire l'indennità di anzianità qualora il lavoratore non abbia maturato almeno 15 anni di servizio.

Con l'articolo 6 si vuole garantire ai lavoratori la facoltà di percepire anticipazioni sulle somme maturate demandando alla contrattazione sindacale la definizione delle modalità ed i limiti entro i quali le anticipazioni possono essere richieste. Si ritiene comunque necessario fissare una norma precisa nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta dal lavoratore per l'acquisto di un appartamento, stabilendo che in questo caso l'anticipazione dovrebbe arrivare fino al 100 per cento dell'indennità di anzianità maturata al momento della richiesta.

Con questa norma intendiamo riconoscere all'indennità di anzianità non solo quella funzione di finanziamento per le aziende che fino ad ora ha avuto, ma anche quella funzione di risparmio per il lavoratore che dovrebbe assumere un carattere meno forzoso di quanto non abbia avuto fino ad oggi.

Nello stesso articolo 6 viene stabilito che l'anticipazione corrisposta viene ragguagliata in mensilità di anzianità da detrarre al momento della risoluzione del rapporto di lavoro dal complesso delle mensilità maturate. Vengono così annullati gli svantaggi che deriverebbero ai datori di lavoro qualora venissero detratte dalla liquidazione finale le somme anticipate (anziché i mesi); in tal caso infatti, verrebbero detratte somme erogate in epoche diverse e quindi con valori reali difformi da quelli della liquidazione finale.

Con l'articolo 7 viene affermata una continuità reale tra rapporto di lavoro e pensionamento, mediante una rivalutazio-

ne della retribuzione pensionabile che tende ad avvicinare i trattamenti pensionistici del settore privato a quelli del settore pubblico, avviando, anche in questo caso, un processo concreto per il superamento della giungla pensionistica che vogliamo portare a compimento con il riordino del sistema pensionistico.

Per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS si propone che siano modificati i criteri per determinare la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della pensione. Ciò si rende necessario in conseguenza del forte tasso di inflazione che agisce abbassando notevolmente la media delle retribuzioni dell'ultimo triennio fino ad ora preso a base per il calcolo delle pensioni. Oggi infatti le pensioni liquidate dall'INPS con il massimo di anzianità contributiva (40 anni) che dovrebbero essere equiparate all'80 per cento della retribuzione, di fatto non raggiungono mai tale livello, ma arrivano appena al 62-63 per cento dell'ultima retribuzione percepita. Il correttivo proposto, rivalutando le retribuzioni pregresse, si prefigge di superare tale anomalia.

Per quanto attiene la garanzia della effettiva percezione della indennità di anzianità da parte dei lavoratori, fino ad ora vi è stata una notevole diversità di trattamento fra chi, come il dipendente pubblico, poteva comunque contare sulla effettiva percezione di tale indennità e chi, come il dipendente privato, non poteva avere questa garanzia per il caso di insolvenza dell'impresa.

Con gli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente proposta di legge si intende estendere la garanzia della effettiva percezione della indennità di anzianità a tutti i lavoratori del settore privato attraverso la costituzione di un fondo di garanzia destinato, con criteri mutualistici, a ripartire tra le imprese il rischio di insolvenza, tramite, appunto la socializzazione del rischio medesimo.

Si tratta di un concetto già presente nella legislazione del lavoro che può essere esteso anche a questo istituto. Infatti, già oggi, tutte le imprese pagano un contributo per la cassa integrazione gua-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dagni, perché alcune di esse possano godere del beneficio o assicurazione, al verificarsi dell'evento assicurato.

Le disposizioni contenute nella nostra proposta di legge rispondono, fra l'altro, ad una recente direttiva della CEE (80/927 del 20 ottobre 1980) che vincola i Paesi aderenti alla costituzione di fondi di garanzia, per il caso di insolvenza dell'impresa, destinati ad assicurare il pagamento dei crediti di lavoro.

Tenendo conto del contenuto dell'articolo 5 della direttiva CEE si propone di istituire il Fondo di garanzia presso l'INPS e di alimentarlo con un contributo a carico delle imprese dello 0,2 per cento.

I calcoli di questo contributo sono stati fatti tenendo conto delle insolvenze di crediti per indennità di anzianità fino ad ora registrati nel nostro Paese.

Si è prevista anche la modificabilità dell'aliquota contributiva non soltanto per la possibilità di una diminuzione della insolvenza accertata, che dovrebbe registrarsi anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 sulle anticipazioni di quote di indennità, ma anche per la possibilità di recupero delle somme anticipate dal Fondo in relazione al numero dei fallimenti e alla loro capienza. Onde evitare il facile ricorso all'aumento dell'aliquota

è stato previsto il diritto del Fondo — e quindi dell'INPS — di insinuarsi nei fallimenti e nelle procedure concorsuali surrogandosi nei diritti dei lavoratori il cui credito è già soddisfatto, ed usufruendo del privilegio che la legge già prevede per l'indennità di anzianità.

Nelle disposizioni relative al Fondo di garanzia sono state delineate anche le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo stesso: viene precisato, infatti, che il pagamento della indennità potrà avvenire soltanto dopo l'accertamento giudiziario del credito, ovvero dopo la formazione dello stato passivo senza che ciò comporti un particolare ritardo nel pagamento, poiché abitualmente si perviene a questa fase della procedura concorsuale non oltre 4 o 5 mesi dalla sentenza di fallimento.

Onorevoli colleghi, la situazione, per come descritta, non presenta dunque ulteriori margini di dilazione ed impone anzi una soluzione urgente che invitiamo il Parlamento a individuare in tempi brevi anche per evitare che l'intero Paese venga chiamato ad una nuova possibile consultazione referendaria la quale, in ogni caso, non risolverebbe i problemi di riforma di questo istituto né quelli ad esso collegabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, sono abrogati.

Gli articoli 2120 e 2121 del codice civile sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« *Articolo 2120.* — A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al prestatore di lavoro subordinato, di qualsiasi categoria, di qualsiasi settore, in ogni caso di cessazione del rapporto, è dovuta una indennità di anzianità pari a 15/30 dell'ultima retribuzione mensile di fatto per ogni anno di servizio o frazioni corrispondenti. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni vale come un mese intero.

In caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva l'anzianità di servizio maturata »;

« *Articolo 2121.* — L'indennità di anzianità e l'indennità di mancato preavviso devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli ultimi tre anni o del minor tempo del servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

ART. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano solo ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Agli stessi rapporti non si applicano la legge 18 dicembre 1960, n. 1561, e la legge 2 aprile 1958, n. 339.

ART. 3.

Per i rapporti di lavoro pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità sarà liquidata all'atto della cessazione del rapporto secondo i criteri, modalità e misure previsti dalle leggi e dai contratti collettivi del settore.

Nel caso di passaggio, nel corso del rapporto di lavoro, da una categoria ad altra superiore, di cui all'articolo 2095 del codice civile, il lavoratore conserva l'anzianità di servizio già maturata e l'indennità di anzianità sarà calcolata moltiplicando l'ultima retribuzione per i diversi coefficienti retributivi previsti, per le singole categorie di appartenenza, dai contratti collettivi vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi.

Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 1977 e la data in cui cessa il rapporto di lavoro, ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo verso i quali hanno trovato applicazione gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, l'indennità di contingenza nella determinazione dell'indennità di anzianità sarà computata in misura pari alla metà degli scatti maturati nel periodo predetto.

I lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, possono optare per la disciplina stabilita al precedente articolo 1. In tale caso devono dare comunicazione scritta al rispettivo datore di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

In deroga a quanto stabilito in materia di indennità di fine servizio dalla legge 8

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento o meno del diritto alla pensione, spetta all'interessato, o ai suoi superstiti, l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati, considerando le frazioni di anno in dodicesimi.

ART. 5.

La disciplina dell'indennità di anzianità stabilita dagli articoli precedenti si applica a tutti i rapporti di lavoro, anche speciali, compresi i rapporti di lavoro nautico ed i rapporti di pubblico impiego, sia civile che militari.

Sono nulli i patti individuali o collettivi che prevedono una disciplina dell'indennità di anzianità diversa, per misura o criteri di calcolo, rispetto a quanto stabilito dagli articoli precedenti.

ART. 6.

I prestatori di lavoro di cui agli articoli precedenti, possono chiedere anticipazioni sulla indennità di anzianità. I termini, le modalità e la quantità delle anticipazioni sono disciplinate dai contratti collettivi di lavoro.

Il lavoratore ha comunque diritto ad anticipazioni pari al 100 per cento dell'indennità di anzianità maturata qualora la richiesta sia connessa all'acquisto di un appartamento abitato o di uno da abitare in proprio o per i componenti il nucleo familiare.

Le somme percepite come anticipazione di cui ai commi precedenti al momento della loro corresponsione verranno ragguagliate a mensilità e/o frazioni di indennità maturata e come tali saranno sottratte nel computo finale dell'indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tali somme sono pertanto esenti da interessi e rivalutazioni e da aliquote pre-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

videnziali, mentre l'IRPEF verrà calcolata con i criteri vigenti per l'indennità di anzianità.

ART. 7.

Il periodo da prendere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è costituito dagli ultimi 5 anni solari precedenti la data di decorrenza della pensione ivi compreso quello da cui quest'ultima decorre.

A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui ciascuna settimana si riferisce. La retribuzione media di ciascun anno solare o frazione di esso si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane retribuite o riconosciute figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria.

La retribuzione media settimanale che compete a ciascun anno solare di cui al comma precedente fino all'anno immediatamente anteriore a quello di decorrenza della pensione è rivalutata in corrispondenza alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.

La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni elevate.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della retribuzione annua pensionabile, sia inferiore a 156, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai precedenti comma, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

ART. 8.

È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia destinato a corrispondere le spettanze di indennità di anzianità ai lavoratori dipendenti o già dipendenti da imprese dichiarate fallite, o ammesse a concordato preventivo, o poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il Fondo è alimentato da contributi a carico delle imprese industriali, commerciali e artigiane nella misura dello 0,2 per cento della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Al termine di ciascun esercizio, le aliquote contributive possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 9.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 della stessa legge, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, il lavoratore ha diritto, previa presentazione (nel termine di 1 anno) di apposita domanda alla sede provinciale dell'INPS, di ottenere il pagamento, a carico del Fondo di cui all'articolo 8, delle spettanze riconosciute come dovutegli a titolo di indennità di anzianità.

Il pagamento ha luogo, per il tramite della stessa sede provinciale dell'INPS, entro il termine massimo di 60 giorni dalla domanda.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui ai commi precedenti può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo, o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

ART. 10.

Nell'ipotesi che l'imprenditore sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di pagamento a carico del Fondo di garanzia può essere proposta dopo la sentenza di omologazione del concordato di cui all'articolo 181 della stessa legge, o dopo l'eventuale successiva sentenza di accertamento del credito di lavoro resa dal giudice del lavoro. L'eventuale appello contro la sentenza di omologazione non sospende il pagamento da parte del Fondo di garanzia.

Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

ART. 11.

Il Fondo di cui all'articolo 1 è surrogato di diritto nei crediti dei lavoratori, da esso soddisfatti a norma degli articoli precedenti. La surrogazione si estende ai privilegi e accessori del credito.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.